

- lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.

Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna, a completo carico della Ditta per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in subappalto od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.

22 Disposizioni finali

La ditta è da considerarsi all'atto dell'affidamento dei servizi a perfetta conoscenza del territorio ove dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente dispositivo.

Il Comune notificherà alla ditta tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale. Per quanto non previsto nel presente dispositivo, si intendono richiamate e applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia.

DISPONE

CHE i servizi affidati con la presente ordinanza siano eseguiti nel rispetto di quanto sopra stabilito, e nel rispetto delle normative di legge;

DISPONE altresì

CHE copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line comunale, e notificata a mezzo servizio postale con Raccomandata A.R. alla Ditta ECOLOGIA FALZARANO s.r.l. con sede in Via Domenico Izzo, 5, 82011 Airola (BN);

e trasmessa a:

- a) Ufficio Territoriale di Governo di Cosenza;
- b) All'Azienda Sanitaria n. 1 Paola - Dipartimento Igiene del Territorio;
- c) Alla Regione Calabria Assessorato Ambiente e Territorio;
- d) Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- e) Alla Stazione del Corpo Forestale di Cetraro;
- f) All'Ufficio Finanziario viene autorizzato sin da ora a procedere in deroga al contratto di affidamento n° 6/2010, ad impegnare le somme derivanti dalla presente Ordinanza sui rispettivi capitoli di pertinenza, ed alla relativa emissione dei mandati di pagamento;
- g) All'Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla liquidazione delle regolari fatture, vistandole e trasmettendole all'Ufficio Ragioneria.
- h) Al Comando di Polizia Municipale, affinché ne curi l'esatta osservanza, vigilando sui servizi svolti dalla Ditta.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Dalla Residenza Municipale il 12.gennaio.2017



IL SINDACO
(ing. Enrico Granata)